

<\$!INIZIO1>PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI GUERRA, NERVEGNA

NORME CONTRO LA VIVISEZIONE

Oggetto consiliare n. 3127

R<BS>ELAZIONE

Malgrado siano sempre di piu' le testimonianze anche scientifiche sull'inutilita' della vivisezione di fronte alle opportunita' garantite dall'affermarsi di tecnologie sempre piu' avanzate, continuano ad essere centinaia di migliaia gli animali sacrificati ogni anno.

Nel 1999 in Italia, piu' di 974.000 animali (fonte: Ministero della Sanita' 1999, dati autocertificati dagli stessi sperimentatori), sono stati utilizzati per prove di laboratorio.

Cio' nonostante il fatto che la legislazione del nostro Paese sia certamente tra le piu' avanzate prevedendo, ad esempio, la possibilita' per i cittadini di non compiere esperimenti sugli animali ed al contempo obbligando gli Istituti universitari a fornire agli studenti altre metodologie che non facciano uso di animali.

Molte Facolta' universitarie, anche della nostra regione, hanno gia' abbandonato la sperimentazione animale a scopo didattico, mentre altre continuano tale pratica molte volte non attivando metodologie alternative impedendo di fatto agli studenti (ma non solo) di potersi avvalere della obiezione di coscienza prevista dalla Legge n. 413 del 14 maggio 2001.

Va ricordato che il 20 dicembre 2001, il Consiglio regionale, su proposta del consigliere Nervegna, approvo' all'unanimita' una risoluzione con la quale si esprimeva a favore della sostituzione dell'uso di animali nei laboratori didattico-dimostrativi delle Universita' italiane con metodi alternativi di studio che non impiegano animali e si assumeva l'impegno a compiere tutti gli atti necessari per favorire la diffusione dei metodi alternativi negli Atenei della regione.

Con il presente progetto di legge si propone che la Regione faccia un ulteriore passo in avanti, affermando in via di principio la propria contrarieta' alla pratica della sperimentazione sugli animali (art. 1), facendosi carico di perseguire l'obiettivo attraverso un'intesa con gli Atenei universitari presenti in regione che porti alla realizzazione di laboratori ove utilizzare ai fini didattici le nuove metodologie alternative (art. 2).

La Regione contribuisce anche economicamente alle spese che gli Atenei dovranno sostenere per realizzare tale innovazione.

Inoltre, essendovi un mercato di animali da destinare ai laboratori, italiani e non, ove si pratica la vivisezione, la Regione Emilia-Romagna vieta la commercializzazione e la cessione da parte di chiunque e a qualunque titolo di animali da destinare a tale attivita' (art. 3).

Nella nostra Regione, come le cronache di questi giorni hanno riportato, esistono allevamenti la cui attivita' principale, se non esclusiva, e' quella di allevare animali da destinare alla sperimentazione scientifica.

Noi riteniamo tale attivita' eticamente inaccettabile e per questo proponiamo che la Regione la vieti.

Infine, l'art. 4 contiene la norma finanziaria.

PROGETTO DI LEGGE

Art. 1

Finalita'

1. La Regione Emilia-Romagna promuove la tutela degli animali dall'utilizzo a fini sperimentali o ad altri fini scientifici e la diffusione di metodologie sperimentali innovative che non facciano ricorso all'uso di animali vivi o morti o parti di essi.

Art. 2

Sperimentazione sugli animali

1. E' vietata la sperimentazione sia a fini scientifici che didattici, su animali vivi e su animali o loro parti, nonche' l'utilizzo di animali, o loro parti, uccisi a tale scopo.

2. La Regione stipula un apposito Protocollo d'intesa con gli Atenei dell'Emilia-Romagna che puo' prevedere un contributo regionale nella misura massima del 30% delle spese sostenute per la realizzazione, da parte degli Atenei stessi, di nuovi laboratori didattici idonei all'esercizio di metodologie sperimentali alternative.

Art. 3

Divieti

1. Sono vietati l'allevamento, la vendita o cessione a qualsiasi titolo di animali ad enti, aziende o laboratori, pubblici o privati, che praticino la sperimentazione su animali o la vivisezione.

2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa da Euro 10.000 a Euro 50.000, e la confisca degli animali.

Art. 4

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa fronte mediante l'istituzione, nella parte spesa del bilancio regionale, di apposito capitolo da collocarsi nella unita' previsionale di base che sara' dotata della necessaria disponibilita' in sede di approvazione della legge annuale di bilancio.